SETTEMBRE
2026

Kleros magazine

Mensile di **informazione familiare** e **patrimoniale**



in collaborazione con

GRUPPO SACCO ASSICURAZIONI DAL 1993

Kleros Maaazine

GRUPPO SACCO ASSICURAZIONI DAL 1993



Da qualche anno Gruppo Sacco Assicurazioni ha avviato un'importante collaborazione con la società Kleros per offrire ai propri clienti un servizio rivolto alla tutela del patrimonio personale e della pianificazione successoria.

Perché Gruppo Sacco Assicurazioni ha voluto aggiungere alla vasta gamma di servizi offerti questa nuova tipologia di consulenza? Oggi più che mai lo scenario economico attuale porta tutti noi a porre sempre più attenzione alla capacità di preservare e salvaguardare nel tempo il patrimonio familiare ed aziendale generato in precedenza.

Il patrimonio personale creato nell'arco della vita può essere trasferito ai figli, ai familiari, alle persone care e ad altri, solo pianificando con lungimiranza la successione. Se questa scelta non viene ponderata preventivamente, saranno le norme del codice civile a stabilire modalità, tassazione e criteri di ripartizione del patrimonio oggetto di successione.



Kleros ha avviato un progetto di analisi sugli strumenti finanziari e giuridici che opportunamente utilizzati possono consentirci di attuare un'adeguata strategia sia di tutela patrimoniale che di gestione del passaggio generazionale del patrimonio.

A tale scopo Gruppo Sacco Assicurazioni e Kleros rendono disponibile un primo check-up gratuito per rilevare eventuali criticità presenti sulla propria situazione familiare e patrimoniale.

Gruppo Sacco Assicurazioni

info@saccoassicurazioni.com • 051.481044



Gianni Fuolega
Amministratore delegato Kleros



Massimo Doria
Presidente Kleros



Massimo Perini
Avvocato e partner Kleros

IL FUTURO SI PIANIFICA NEL PRESENTE

Kleros srl nasce come società di consulenza nell'ambito familiare, patrimoniale, aziendale, generazionale e nella tutela della famiglia e del patrimonio.
Oggi viviamo tutti nel mondo dell'informazione e delle notizie in tempo reale in quanto, accanto alle fonti tradizionali come stampa, tv e radio, si sono affiancati i social media.
In questo gigantesco mondo di informazioni, **Kleros Magazine ha l'obiettivo di inserirsi come fonte specializzata** per fornire a voi tutti **un mensile di aggiornamento** in ambito familiare e patrimoniale.

Dalla nostra esperienza professionale abbiamo compreso l'importanza delle **informazioni legate alla tematica familiare e patrimoniale** al fine di comprendere l'utilità e l'importanza di attivare una corretta progettazione patrimoniale.

Pertanto affermiamo che "se sei informato comprendi, se comprendi conosci, se conosci pianifichi e **se pianifichi puoi proteggere la tua famiglia ed il tuo patrimonio**".

Kleros
Magazine

Carissime lettrici e carissimi lettori,

ben ritrovati.

Mentre scriviamo queste righe siamo arrivati (molto velocemente direi...) già al mese di settembre.

Speriamo abbiate tutti trascorso piacevoli vacanze o, comunque, abbiate avuto modo di dedicarvi a momenti di meritato riposo.

Lo sappiamo, quando si arriva a settembre, si mettono da parte le infradito, i pantaloncini, i costumi da bagno, e in un batter d'occhio ci si trova alla fine dell'anno...

Settembre, e la ripresa dei lavori, rappresenta sempre una sorta di nuovo inizio anno (un po' come quando andavamo a scuola...), ed è il momento per fare ordine e sicuramente per intraprendere nuove iniziative e nuovi progetti: la palestra, il corso d'inglese, i nuove attività dal punto di vista professionale, ecc..

Anche per noi di Kleros sarà un nuovo inizio, e da settembre fino alla fine dell'anno e con l'anno nuovo, partiremo con le nuove iniziative in termini di consulenza, di didattica e di tecnologia.

Ci auguriamo che per tutti i nostri cari lettori e lettrici Kleros possa sempre rappresentare un riferimento ed un incentivo dal punto di vista personale e professionale in termini di "patrimonialità".

Lavoriamo quotidianamente per affiancare le famiglie e le aziende a dare forma alle loro volontà e idee dal punto di vista patrimoniale in termini di protezione e continuità, nonché per affiancare tutti i professionisti che ci seguono e che sono determinati a ricavarsi il loro ruolo da protagonisti nell'ambito della consulenza patrimoniale, con la nostra Accademia e la nostra tecnologia.

Ora però non vi rubiamo altro tempo, e vi lasciamo alla lettura del magazine, che come sempre anche questo mese sarà ricco di contenuti e di storie patrimoniali.

Il Team Kleros

SETTEMBRE 2026

NUMERO SETTE

Indice

6 **SUCCESSIONE EREDITARIA**
IL GREAT WEALTH TRANSFER ITALIANO
a cura di Massimo Perini

17 **SUCCESSIONE EREDITARIA**
IL CHIAMATO ALL'EREDITÀ NEL POSSESSO DELLA PANDA EREDITARIA
a cura del Kleros Team

25 **SUCCESSIONE EREDITARIA**
LA NULLITÀ DEL TESTAMENTO FEDECOMMISSARIO
a cura di Massimo Doria

Kleros Magazine

SETTEMBRE 2026

NUMERO SETTE

Indice

28 **TUTELA PERSONALE**
L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO TRA FLESSIBILITÀ PROTETTRICE E AUTODETERMINAZIONE DELLA PERSONA
a cura di Gianni Fuolega

37 **PREVIDENZA**
QUANDO L'INPS TI CHIEDE LA RESTITUZIONE DELLA PENSIONE PERCHÈ HAI LAVORATO
a cura di Alessandro Micheli

41 **LE NOVITÀ DEL MESE**
AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO E GIURISPRUDENZIALE
a cura di Mauro Finiguerra

Kleros Magazine

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il “Great Wealth Transfer” italiano: 6.000 miliardi da Boomers a Millennials

a cura di Massimo Perini



Io, ahimè, che faccio questo lavoro da un bel po’ di anni, lo dico da tempo, da molto tempo.

Lo dicevo ancora in “epoca non sospetta”, quando parlare di “passaggio generazionale” in ambito bancario, finanziario e assicurativo ancora “suonava starano”.

Poi col passare del tempo, quello che già era evidente guardando un po’ più avanti del proprio naso, è diventato realtà.

Ci siamo, ci siamo arrivati, quel “futuro” è diventato “presente”, è diventato già oggi.

L’Italia si appresta a vivere il più imponente shock patrimoniale della sua storia recente.

Da ora ai prossimi vent’anni, una massa enorme di ricchezza, stimata dagli osservatori in circa 6.000 miliardi di euro, “passerà di mano”.

È il cosiddetto Great Wealth Transfer italiano, un passaggio intergenerazionale senza precedenti nella nostra storia recente, che promette di ridisegnare non solo gli equilibri macroeconomici del Paese, ma anche l’economia delle sue famiglie ed il suo tessuto imprenditoriale.

Kleros Magazine

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il “Great Wealth Transfer” italiano: 6.000 miliardi da Boomers a Millennials

a cura di Massimo Perini



I numeri del primato: una piramide rovesciata

Per comprendere la portata di tale fenomeno socio-economico, appare utile guardare alla ricchezza netta complessiva delle famiglie italiane, che le ultime rilevazioni della Banca d’Italia stimano oltre la soglia record dei 12.000 miliardi di euro (una cifra pari a circa sei volte il PIL nazionale).

Si tratta quindi di una bella “torta gigantesca” che dovrà fare i conti con una profonda asimmetria generazionale e distributiva.

Partendo sempre dall’analisi dei dati storici di Via Nazionale, si rileva che la quota di patrimonio detenuta dai nuclei familiari con a capo una persona over 65 sia raddoppiata negli ultimi tre decenni, passando dal 16% del 1991 al 32% attuale.

Al contrario, la quota in mano agli under 40 è crollata a un marginale 4%.

I grandi accumulatori di capitale, quindi, la cosiddetta Generazione Silenziosa e i Baby Boomers, hanno in mano la fetta più sostanziosa di quella bellissima torta, che passerà a una platea di eredi (Millennial e Generazione Z) drasticamente più esigua, a causa del trend demografico e del crollo delle nascite. Quindi, per farla breve, quale sarà il risultato?

Kleros Magazine

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il “Great Wealth Transfer” italiano: 6.000 miliardi da Boomers a Millennials

a cura di Massimo Perini



Inevitabilmente anzitutto un trasferimento di ricchezza enorme, il passaggio di asset a persone e famiglie molto diverse in termini di esigenze e stile di vita rispetto a chi quel patrimonio lo ha creato, ed allo stesso tempo una “concentrazione di capitali” in mano a “meno persone” (famiglie con meno figli, significa famiglie con meno eredi). Questo flusso medio di trasferimento di ricchezza viaggia già oggi ad un ritmo medio, tra successioni e donazioni, compreso tra i 120 e i 160 miliardi di euro all’anno.

La mappa degli asset

Come è composta questa immensa cassaforte che si appresta a passare di mano?

Asset Reali e Immobili

Il mattone si conferma il pilastro della ricchezza tricolore. Nei prossimi due decenni passeranno di mano circa 3 milioni di unità immobiliari. Per le fasce più anziane della popolazione, la casa rappresenta il 75% dell’intera ricchezza reale.

Liquidità e Depositi bancari

Probabilmente l’atavica avversione al rischio degli “anziani” italiani ha lasciato centinaia di miliardi di euro ”parcheggiati” sui conti correnti. Una montagna di liquidità che i nuovi eredi

Kleros Magazine

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il “Great Wealth Transfer” italiano: 6.000 miliardi da Boomers a Millennials

a cura di Massimo Perini

dovranno saper gestire, investire e proteggere dall’erosione inflattiva.

Risparmio Gestito e Previdenza

Secondo i dati dell’industria finanziaria, gli over 65 controllano oggi il 68% circa del patrimonio totale investito in fondi comuni in Italia.

I Capitali d’Impresa

Il patrimonio imprenditoriale e le quote societarie completano il quadro, e qui si giocherà sicuramente la partita “più delicata” per le famiglie, ma anche per il sistema produttivo paese: la trasmissione e la conservazione del valore e del know how aziendale-imprenditoriale alle nuove generazioni.

Un nodo cruciale: la continuità delle imprese familiari

In tutto questo scenario, in un’ottica futura, una delle sfide economiche del Paese è rappresentata dalle aziende.

Il tessuto imprenditoriale italiano, infatti, presenta delle peculiarità che lo rendono unico al mondo: oltre l’85% delle imprese italiane è a controllo familiare, e occorre riflettere che queste realtà generano circa il 70% dell’occupazione e oltre l’80% del PIL del Paese.



Kleros Magazine

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il “Great Wealth Transfer” italiano: 6.000 miliardi da Boomers a Millennials

a cura di Massimo Perini



Il Great Wealth Transfer, quindi, non sarà solo una questione di conti correnti e appartamenti, ma coinciderà anche con il più grande passaggio di consegne imprenditoriale mai affrontato dal Paese.

Sarà un passaggio che si preannuncia critico, e per più motivi.

L’invecchiamento della leadership: la governance delle PMI italiane è tra le più anziane d’Europa. Più del 25% dei leader aziendali, infatti, ha superato i 70 anni, e un ulteriore 40% ha un’età compresa tra i 50 e i 70 anni. Diciamo che la resistenza a cedere il controllo operativo, rallenta l’ingresso dei giovani e la modernizzazione dei processi.

Frammentazione e nanismo: Spesso il patrimonio aziendale coincide con quello familiare. Alla morte del fondatore, la frammentazione delle quote tra i vari rami ereditari rischia di paralizzare l’attività e di frammentare i capitali, indebolendo aziende già strutturalmente piccole.

La sindrome del fondatore: Il passaggio dall’imprenditore-monarca a una nuova gestione manageriale rappresenta un vero e proprio collo di bottiglia. Per molte PMI, infatti, il passaggio generazionale è rappresentato dagli automatismi della successione legittima, il che implica che la transizione in

Kleros Magazine

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il “Great Wealth Transfer” italiano: 6.000 miliardi da Boomers a Millennials

a cura di Massimo Perini

assenza delle soluzioni giuridiche più adeguate, inciderà sulla la governance e la sopravvivenza futura.

Il fattore ”F”: un futuro che “parla donna”

Proprio all’interno di questo delicato ecosistema aziendale si inserisce una metamorfosi “soggettiva” del trasferimento. Per la prima volta nella storia del capitalismo italiano, infatti, la continuità d’impresa e la titolarità di grandi patrimoni assumeranno una marcata impronta femminile, scardinando i vecchi modelli di trasmissione strettamente patriarcali. La svolta conseguirà a precise e determinanti evoluzioni demografiche e sociali.

Il primo motore è biologico e legato alle aspettative di vita. I dati Istat confermano che in Italia le donne vivono in media 85,2 anni contro gli 81,1 degli uomini. Poiché nella fascia anagrafica interessata le donne tendevano a sposare partner più anziani, il primo ”step” del passaggio avviene prevalentemente all’interno della coppia. Le mogli e le madri diventano così le prime custodi dei pacchetti azionari e delle quote di controllo delle aziende di famiglia, giocando spesso un ruolo di “arbitro” fondamentale nella stabilità societaria.



SUCCESSIONE EREDITARIA

Il “Great Wealth Transfer” italiano: 6.000 miliardi da Boomers a Millennials

a cura di Massimo Perini



L’evoluzione più dirompente riguarda però il salto generazionale verso le figlie (Millennial e Gen X), che beneficia di un netto sorpasso educativo: nella fascia 25-34 anni le laureate superano il 35%, contro il 22% dei coetanei maschi. Questa maggiore scolarizzazione specialistica sta scardinando il vecchio automatismo che in passato privilegiava il figlio maschio per la successione operativa, indipendentemente dalle competenze.

Oggi, l’ingresso delle figlie nei consigli di amministrazione e alla guida strategica delle PMI è in forte accelerazione.

Il capitalismo italiano, quindi, che oggi si scopre strutturalmente anziano nei suoi titolari storici, si prepara a ridefinire la mappa del proprio potere industriale attraverso una leadership aziendale decisamente più giovane, scolarizzata e, per certi versi, tendenzialmente anche molto più al femminile rispetto al passato.

Conservazione, consumo o Rinascimento? Il bivio generazionale

Di fronte a questa presente e futura imponente “eredità italiana”, nella mia testa, per il lavoro che quotidianamente svolgo, sorge anche un’ulteriore domanda: le nuove

Kleros Magazine

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il “Great Wealth Transfer” italiano: 6.000 miliardi da Boomers a Millennials

a cura di Massimo Perini

generazioni, i cosiddetti Millennials e la Generazione Z, saranno generazioni di ”gestione e conservazione”? Oppure saranno protagonisti di ”puro consumo”? Oppure, ancora, questa eccezionale iniezione di risorse private getterà le basi per la nascita di ”nuovi Boomers”, capaci magari di guidare una nuova stagione di sviluppo partendo da fondamenta decisamente più solide rispetto a quelle dei loro avi?

È evidente che per certi versi il rischio di mero “consumo” o “pura conservazione” è realistico.

Schiacciati da anni di stagnazione salariale e da un welfare pubblico sempre più fragile, molti giovani eredi potrebbero essere tentati o costretti ad utilizzare il patrimonio ereditato come un mero ammortizzatore sociale privato: una riserva di liquidità per integrare redditi bassi, pagare i mutui o coprire spese sanitarie future. In questo scenario, la ricchezza accumulata nel dopoguerra verrebbe lentamente ”consumata” per mantenere lo status quo, trasformandosi in una sorta di “rendita passiva”, magari utile o necessaria all’erede da una parte, ma non diretta a generare nuovo valore o innovazione per il sistema Paese.

Occorre però anche tener conto che ci sarà anche la concreta opportunità di una traiettoria opposta.



Kleros Magazine

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il “Great Wealth Transfer” italiano: 6.000 miliardi da Boomers a Millennials

a cura di Massimo Perini



Se pensiamo agli avi che edificarono quel miracolo economico italiano partendo dalle macerie post secondo conflitto mondiale, privi di capitali e di istruzione formale, praticamente a mani nude e armati solo di intuito e spirito di sacrificio, i Millennials e la Gen Z si troveranno oggi nella posizione direttamente speculare: affronteranno si un mercato ed uno scenario per certi versi complesso, ma lo faranno con il tasso di scolarizzazione, internazionalizzazione e competenza tecnologica più alto di sempre.

Liberati dall’assillo della sopravvivenza finanziaria grazie alla solidità della base familiare, molti nuovi eredi avranno le spalle abbastanza larghe per potersi assumersi il rischio di fare impresa in settori ad alta tecnologia, transizione ecologica e servizi avanzati.

Il Patrimonialista e la sfida del Great Wealth Transfer

Ultima fondamentale riflessione.

Guardiamo e leggiamo il tutto da una diversa prospettiva, quella professionale.

Io sono un Patrimonialista, sono partner di Kleros, una società che si occupa solo ed esclusivamente di analisi e progettazione patrimoniale.

Kleros Magazine

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il “Great Wealth Transfer” italiano: 6.000 miliardi da Boomers a Millennials

a cura di Massimo Perini

Io e i miei colleghi, nel nostro lavoro quotidiano, entriamo inevitabilmente in mille storie di vita, di persone, di famiglie e di aziende.

La nostra esperienza diretta ci ha insegnato, e ogni giorno sempre più ci fa comprendere, che in questo enorme passaggio generazionale in atto, il nostro ruolo è e sarà sempre più centrale e determinante, sia dal punto di vista tecnico, e sia dal punto di vista umano.

La vera sfida del Great Wealth Transfer non sarà “contare” quanti miliardi passeranno di mano, ma continuare a scrivere la storia di quei patrimoni, partendo dal passato e guardando al futuro, un futuro che inevitabilmente sarà molto diverso rispetto al passato.

In Kleros stiamo lavorando quotidianamente a questo, abbiamo creato una “scuola” per Patrimonialisti, “L’accademia del Patrimonialista”, e abbiamo sviluppato i più avanzati supporti tecnologici al fine di rendere immediato, semplice ed efficace l’approccio a determinati servizi consulenziali. Il nostro obbiettivo è mettere a disposizione la nostra esperienza, le nostre conoscenze e tutta la nostra tecnologia, al fine di contribuire a “creare” i professionisti che saranno i protagonisti, e non i meri spettatori, del Great Wealth Transfer italiano.



Kleros Magazine

SUCCESSIONE EREDITARIA

Il chiamato all'eredità nel possesso della panda ereditaria

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

Signore e signori buongiorno.

Oggi vi racconto una storia di pura fantasia suggerita da una recente pronuncia giurisprudenziale legata ad una vicenda successoria.

Parliamo quindi di una cosa seria, anzi, serissima: l'eredità…

È una cosa che capita, eccome che capita, ma vedete, il problema grande in questi casi, e magari pure lo sapete, non è solo l'aspetto legato alla "perdita umana", ma molto spesso il problema può diventare un altro: gli eredi.

Iniziamo allora con il nostro film.

C'è il mio caro amico Aldo, amico vero, amico d'infanzia.

Improvvisamente viene a mancare suo padre, Pino, un uomo meraviglioso… io lo conosco praticamente da quando andavo alla scuola elementare suo padre.

La prima cosa che mi viene in mente se penso a suo padre è la canotta bianca… si, esatto, avete capito bene… quella bella canotta bianca anni '70, quella degli uomini di una volta, quelle belle canotte che adesso non esistono più…

Bella, sempre in canotta lui, la sua divisa praticamente, gli tirava un po' sulla pancia, ma gli dava quell'immagine di "uomo", di capofamiglia…



SUCCESSIONE EREDITARIA

Il chiamato all'eredità nel possesso della panda ereditaria

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

Quando penso a Pino me lo ricordo o sulla sua vecchia Panda che girava per il paese, o che gioca a carte…

Giocava a carte al bar, in casa, la mattina, la sera… aveva sempre un mazzo di carte in mano, la sigaretta accesa su un lato della bocca con la cenere che cadeva da sola, e sul tavolo un bicchiere di vino o al limite di limonata d'estate…

Era un uomo in apparenza duro, ruvido Pino, ma in realtà era simpatico, e quando mi vedeva aveva sempre la stessa battuta nei confronti di mio padre, con cui si conoscevano ed erano in confidenza sin da ragazzi: "*Non dare mica retta a quello che ti dice tuo padre, meglio che ascolti sempre tua madre…*" oppure "*Saresti un bel ragazzetto, peccato che somigli tutto a tuo padre…*".

Eh quanti ricordi…

Ma tra le tante cose di Pino, purtroppo, va detto che ha sempre avuto un piccolo difetto: spendeva più di quanto guadagnasse.

Insomma, quando viene a mancare lascia debiti ovunque, deve soldi a tutto il paese, pure al callista…

L'altro giorno incontro suo figlio, il mio caro amico Aldo, poverino, distrutto dal dolore… il problema, però, è che oltre alla perdita umana, adesso per lui ci saranno pure i debiti…



SUCCESSIONE EREDITARIA

Il chiamato all'eredità nel possesso della panda ereditaria

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

”Aldo, capisco io tuo stato d'animo, ma devi ascoltami. Tuo padre ha lasciato un mare di debiti. Ti raccomando, non toccare niente”

“Come non toccare niente?”

“Guarda che c'è il rischio che ti trovi erede anche senza accorgetene”

“Ah si? Ma dovrò andare a casa sua, ci sono mille cose…”

“Ascolta me, non devi neanche respirare l'aria di casa sua, non le devi neanche guardare le sue cose… è chiaro?”

”Chiarissimo”

Poi però sapete com'è, subentra la nostalgia.

E così, un sabato mattina, Aldo entra nel vecchio appartamento del padre. Sente ancora il fumo delle ultime sigarette, si siede nella sua poltrona preferita, e dalla finestra vede qualcosa di irresistibile: la sua vecchia Panda Fire dell'89 con i sedili in velluto consumato parcheggiata sotto casa… prende la scatola di latta del caffè che dentro non ha caffè, ma solo chiavi e qualche moneta… Prende le chiavi della Panda, scende, mette in moto e vrum vrum, gira per il paese, accende la bellissima autoradio estraibile, infila una vecchia cassetta dei Pooh, e via, nella mente mille ricordi, un romanticismo d'altri tempi…



SUCCESSIONE EREDITARIA

Il chiamato all'eredità nel possesso della panda ereditaria

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

A questo punto però, in tutta questa bella storia, entra in gioco anche un altro protagonista, il nostro bellissimo Codice Civile, che possiamo definire un coetaneo di Pino, considerato che è stato scritto nel 1942… diciamo che hanno vissuto due vite parallele…
Ma se dal punto di vista di Aldo tutto questo si chiama ricordi e affetto, per il Codice Civile, in particolar modo l'articolo 485, Aldo, figlio di Pino, è "*Il chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari*".
Avete capito? No? Seguitemi che adesso lo capite bene…
Succede che un bel giorno suona il campanello di casa di Aldo: din-don, chi è?
Aldo apre la porta, e vede un signore grigio, triste, anche un po' bruttino, con una cartellina in mano: è l'ufficiale giudiziario del paese.
"Buongiorno. La banca rivendica cinquantamila euro di debiti da suo padre".
E allora Aldo, col tipico sorriso di chi la sa lunga "Eh, caro il mio grigione, ha sbagliato indirizzo! Io mica sono erede di mio padre, mica ho accettato l'eredità! Sto ancora tastando il terreno. Anzi, sa che c'è? Le dico che ho deciso che rinuncio proprio! Arrivederci!".



SUCCESSIONE EREDITARIA

Il chiamato all'eredità nel possesso della panda ereditaria

a cura del Kleros Team

E lui: "Ah, ecco, rinuncia…"

"E certo, io ciò 10 anni per accettare o rinunciare…"

"Vede, non è compito mio, al limite se la vedrà con qualche giudice in tribunale, ma posso dirle una cosa?"

"Dica, dica pure…"

"Primo, si tolga quella canotta, che suo padre "la sapeva portare", lei no… e poi, lei usa quella Panda?"

"Ehmm… no, cioè, è qui, ma non è che la uso, io ho una Dacia…"

"Vede, lei è proprio esattamente, scientificamente, matematicamente il classico chiamato all'eredità nel possesso dei beni ereditari, e se sono passati tre mesi senza aver fatto l'inventario dei beni in suo possesso, lei diviene un erede puro e semplice".

"Ma cosa significa puro e semplice?"

"Vede, il concetto di "puro e semplice" nella lingua italiana quotidiana sta ad indicare una cosa pulita, genuina, ma qui siamo nell'ambito del diritto successorio, e sta a significare che lei "si è fregato da solo", e che tutti i debiti di suo padre ora sono ufficialmente i suoi".

"Eh no, ma io non ho firmato niente, qui c'è un malinteso, le sue cose sono tutte là!"



SUCCESSIONE EREDITARIA

Il chiamato all'eredità nel possesso della panda ereditaria

a cura del Kleros Team

Kleros Magazine

"Eh lo so, ma vede, la legge presume, e visto che lei ha usato la Panda, adesso si paga pure la banca"

"La banca?"

"Si, e pure il callista di suo padre se si farà avanti… pagherà con i beni dell'eredità, ma siccome non saranno sufficienti, lei pagherà anche con i suoi beni personali e anche con il suo stipendio se necessario…"

Fine della storia.

Morale della favola: se viene a mancare una persona che ha più debiti che capelli, e voi volete conservarne il ricordo, conservate tutto il bel ricordo, ma non andate a casa sua… non toccate niente, neanche le sue vecchie penne Bìc, e se vedete la sua macchina per strada, cambiate marciapiede!



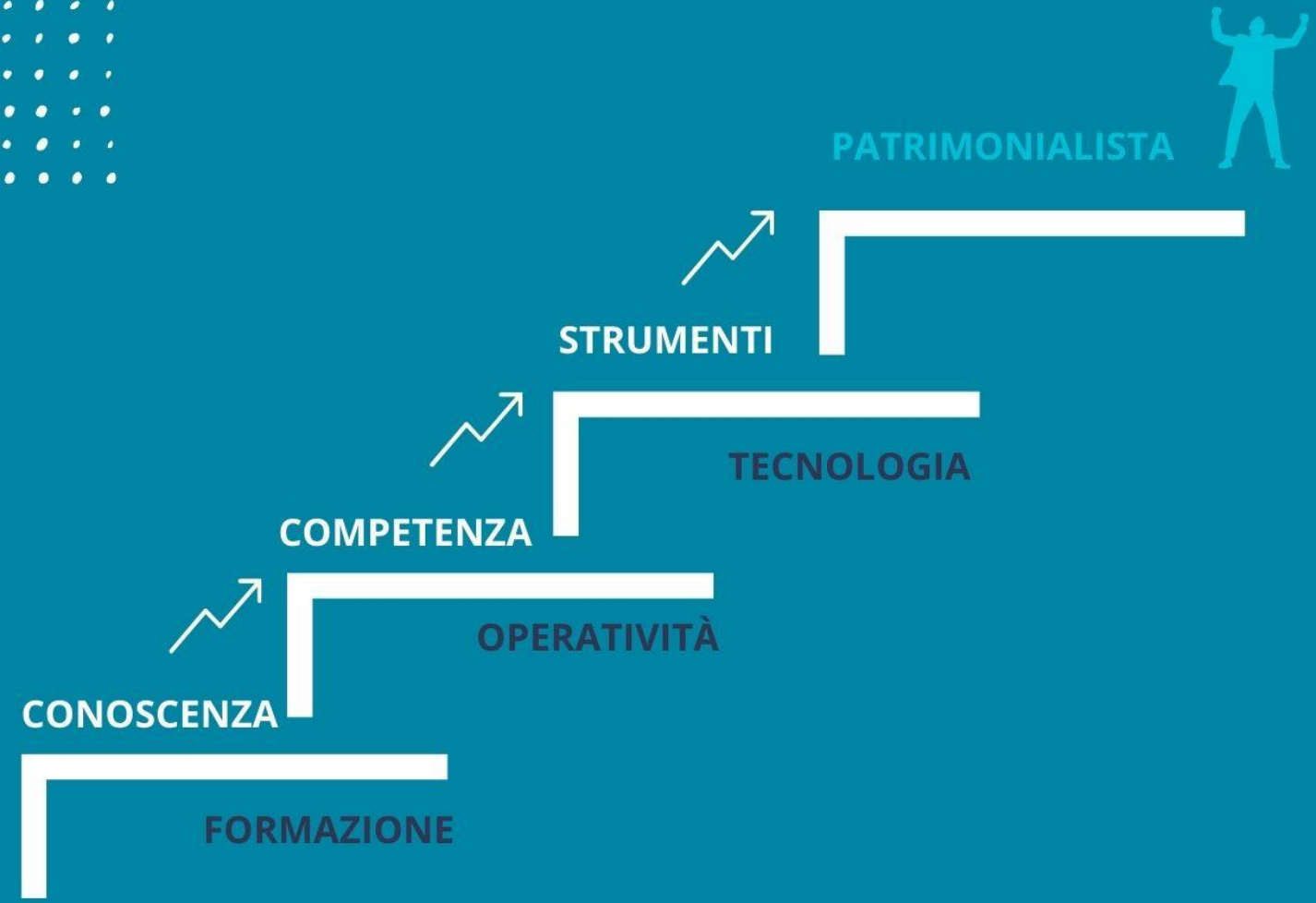
ACCADEMIA DEL PATRIMONIALISTA

www.kleros.it



Dalla Formazione alla Professione

Un percorso evolutivo virtuoso profilato sulle diverse esigenze





Perchè la consulenza patrimoniale?

- Migliorare la propria immagine inserendo nuovi servizi consulenziali ad alto valore aggiunto
- Incrementare la visibilità del mercato
- Fidelizzare con nuove analisi i clienti in essere
- Facilitare l'acquisizione di nuovi clienti



Visita il nostro sito www.kleros.it

SUCCESSIONE EREDITARIA

La nullità del testamento fedecommissario

a cura di Massimo Doria



Vi racconto una storia, una storia che parla di famiglia e di successione ereditaria.

È la storia della nullità del testamento "fedecommissario".

C'è un padre imprenditore che nel 2012 redige il suo testamento.

Quattro anni più tardi, l'uomo, tragicamente, viene a mancare in seguito ad un incidente.

Si apre quindi la sua successione ereditaria, una successione quindi "testamentaria".

Dalla pubblicazione del testamento si evince che le sue volontà erano dirette a destinare il suo patrimonio per intero alla sua compagna, madre del loro unico figlio.

Mi soffermo solo un attimo su questo aspetto: il figlio, come noto, è un erede "legittimario".

Andiamo avanti.

Lo stesso testamento prevedeva "un di più": il patrimonio era destinato si per intero alla compagna del de cuius, ma a condizione che quest'ultima, al momento della sua morte, destinasse i beni al loro bambino, e non ad eventuali altri eredi della donna.

Che cosa succede?

Come in tutte le storie che si rispettano, c'è il colpo di scena, e qui entra in scena lo zio del bambino che, attenzione, aveva ottenuto

La nullità del testamento fedecommissario

a cura di Massimo Doria

Kleros Magazine



la nomina di un curatore speciale da parte del Tribunale, assumendo che con quel testamento si era verificata la violazione della sua quota di legittima.

La madre, quindi, a sua volta, chiedeva la nomina di un curatore speciale per l'accettazione da parte del figlio dell'eredità, e per valutare la congruità di una sua proposta di reintegra della quota di legittima del figlio.

Il curatore del minorenne, però, avvia per conto del ragazzo una causa contro la madre, chiedendo la nullità del testamento olografo dell'imprenditore.

Richiesta viene "accolta" due volte, dal Tribunale in primo grado e dalla Corte d'Appello in secondo grado: il testamento viene dichiarato nullo.

La nullità ruota proprio attorno alle volontà del testatore, che ha inserito una clausola "vietata": l'imprenditore, infatti, aveva scritto di suo pugno che la compagna, nominata unica erede, «si impegna in caso di sua dipartita a nominare unico erede il figlio, diventando di fatto unico erede alla scomparsa dei genitori».

È evidente che l'uomo in tal modo intendeva assicurarsi che alla dipartita anche della sua compagna il patrimonio alla stessa destinato fosse destinato per intero al loro figlio, escludendo magari altri nuovi eventuali figli o coniugi della donna.

Tale disposizione, però, ha determinato la pronuncia di nullità del testamento, in quanto ritenuta "vietata".

La nullità del testamento fedecommissario

a cura di Massimo Doria

Kleros Magazine



La disposizione, infatti, è stata configurata come “clausola fedecommissaria” (art. 692 c.c.) o anche detta “sostituzione fedecommissaria”. Il codice prevede che tu possa disporre del tuo patrimonio tramite testamento a favore di chi desideri, ma non puoi disporre nello stesso testamento (tranne casi speciali previsti dalla legge) a chi dovrà essere destinato quel patrimonio successivamente alla morte del primo beneficiario.

Se la nullità della clausola, come nel caso specie, travolge l’intero testamento che cosa succede?

Semplice, è come se quel testamento non fosse mai stato scritto… e quindi? E quindi si apre la successione legittima che, in questo caso, vede come unico erede il figlio oggi diciassettenne, attenzione, per un patrimonio di circa 20 milioni di euro…

Ricordatevi, è facile scrivere un testamento, ma è difficilissimo scrivere un buon testamento…

Kleros Magazine

TUTELA PERSONALE

L'amministrazione di sostegno tra flessibilità protettrice e autodeterminazione della persona

Un'analisi interdisciplinare tra evoluzione normativa, orientamenti di legittimità, profili di responsabilità e gestione pratico-fiscale

a cura di Gianni Fuolega



L'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6, ha rappresentato una sorta di rivoluzione copernicana nel diritto di famiglia e con riguardo alla tutela della persona. Superando la logica rigidamente escludente e, per certi versi, quasi sanzionatoria, dei tradizionali istituti relativi all'incapacità o fragilità della persona, ossia interdizione e inabilitazione, il legislatore ha introdotto una misura di protezione più duttile, concepita per poter essere una sorta di "abito su misura" finalizzato a tutelare i soggetti deboli, ma limitando nella minor misura possibile la loro capacità di agire (art. 1 della L. 6/2004).

Ad oltre vent'anni dalla sua introduzione, l'istituto continua a sollevare complessi interrogativi ermeneutici relativi al delicato bilanciamento tra, da una parte, il dovere di protezione dello Stato, e dall'altra, la gestione rigorosa del patrimonio e il diritto fondamentale all'autodeterminazione del beneficiario

Le coordinate normative e i presupposti applicativi

L'alveo normativo di riferimento si radica negli articoli 404 e seguenti del Codice Civile. Il presupposto cardine per l'apertura della misura è duplice e richiede la sussistenza di:

Elemento oggettivo: un'infermità o una menomazione fisica

Elemento soggettivo/funzionale: l'impossibilità, anche parziale o temporanea, del soggetto di provvedere ai propri interessi.

L'amministrazione di sostegno tra flessibilità protettrice e autodeterminazione della persona

Un'analisi interdisciplinare tra evoluzione normativa, orientamenti di legittimità, profili di responsabilità e gestione pratico-fiscale

a cura di Gianni Fuolega

Kleros Magazine



La vera innovazione dell'istituto risiede nella valorizzazione del concetto di menomazione, espressione mutuata dalle scienze mediche e sociologiche che amplia lo spettro applicativo ben oltre la patologia psichiatrica in senso stretto.

Vi rientrano, infatti, anche le disabilità motorie, i deficit cognitivi legati all'invecchiamento (demenze senili, Alzheimer), nonché le situazioni di fragilità transitoria o socio-comportamentale (ludopatia, tossicodipendenza, gravi forme di depressione).

Sotto il profilo procedurale, la competenza è radicata in capo al Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio (art. 404 c.c.). Il decreto di nomina costituisce l'atto cardine del procedimento: contrariamente alle sentenze di interdizione, che esclude totalmente la capacità di agire, esso deve elencare specificamente gli atti per i quali è richiesta la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore, lasciando al beneficiario la piena capacità per tutti gli altri atti della vita quotidiana (art. 409 c.c.).

L'evoluzione della Giurisprudenza di Legittimità

Passiamo quindi ad analizzare l'evoluzione giurisprudenziale che si è radicata negli anni, e che ha avuto una forte concentrazione sul "confine dinamico" tra amministrazione di sostegno e interdizione, nonché sulla tutela dei "diritti personalissimi".

L'amministrazione di sostegno tra flessibilità protettrice e autodeterminazione della persona

Un'analisi interdisciplinare tra evoluzione normativa, orientamenti di legittimità, profili di responsabilità e gestione pratico-fiscale

a cura di Gianni Fuolega

Kleros Magazine



Il criterio di demarcazione con l'interdizione

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la storica sentenza n. 13584/2006, ha chiarito che il criterio di scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione non è di natura quantitativa (cioè con riferimento alla gravità della patologia), bensì funzionale e qualitativa.

L'interdizione, da questo punto di vista, assume un carattere residuale, ed è applicabile solo laddove l'amministrazione di sostegno si riveli inidonea ad assicurare la protezione del soggetto a causa della complessità della gestione del suo patrimonio o della pervasività del disturbo cognitivo.

Successivamente, la Cassazione (vedasi tra le tante, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 21711/2022) ha ribadito che la misura di sostegno va preferita ogni qualvolta sia possibile salvaguardare un nucleo minimale di capacità relazionale o decisionale del soggetto.

I diritti personalissimi e il rifiuto delle cure

Un capitolo cruciale concerne i trattamenti sanitari. La giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto la legittimità dell'amministratore di sostegno a esprimere o rifiutare il consenso informato in nome e per conto del beneficiario, purché in linea con la volontà e i valori espressi da quest'ultimo. Il quadro è stato poi cristallizzato dalla Legge 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni

L'amministrazione di sostegno tra flessibilità protettrice e autodeterminazione della persona

Un'analisi interdisciplinare tra evoluzione normativa, orientamenti di legittimità, profili di responsabilità e gestione pratico-fiscale

a cura di Gianni Fuolega

Kleros Magazine



anticipate di trattamento - DAT). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 144/2019, ha confermato la legittimità costituzionale del potere rappresentativo dell'amministratore di sostegno in ambito sanitario, qualificandolo come strumento volto a dare voce e dignità al malato che ha perso la sua capacità negoziale.

La Designazione anticipata e il principio di Autodeterminazione

L'espressione massima del principio di autodeterminazione nell'ambito della disciplina dell'amministrazione di sostegno, si rinviene nell'art. 408, comma 1, c.c., che disciplina la possibilità di designazione anticipata dell'amministratore di sostegno. Ogni cittadino, infatti, in previsione della propria eventuale e futura incapacità, può indicare preventivamente la persona da cui desidera essere assistito.

Quanto ai requisiti formali, la legge prevede che la designazione deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio.

Il Giudice Tutelare sarà tenuto a rispettare la scelta dell'interessato, ma potrà derogarvi ed eleggere una figura diversa solo in presenza di gravi e comprovati motivi ostativi (il tipico esempio può essere quello in cui il designato si trovi in una condizione di palese conflitto di interessi, o sia esso stesso divenga incapace o, ancora, abbia riportato condanne penali incompatibili con il ruolo).

L'amministrazione di sostegno tra flessibilità protettrice e autodeterminazione della persona

Un'analisi interdisciplinare tra evoluzione normativa, orientamenti di legittimità, profili di responsabilità e gestione pratico-fiscale

a cura di Gianni Fuolega

Kleros Magazine



La prassi notarile e la giurisprudenza di merito ammettono che l'atto di designazione possa contenere non solo il nome del designato, ma anche direttive circa la futura gestione del patrimonio o precise scelte di vita (es. preferenza per l'assistenza domiciliare rispetto al ricovero in RSA).

L'obbligo di un rendiconto periodico

L'amministrazione di sostegno si configura come un ufficio di diritto pubblico tendenzialmente gratuito. L'art. 411 c.c. estende all'amministratore le norme sul tutore, tra cui l'art. 379 c.c., in cui è stabilito che il Giudice Tutelare può assegnare all'amministratore un'equa indennità a carico del patrimonio del beneficiario, commisurata all'entità del patrimonio stesso e alla complessità dell'attività svolta.

Sotto il profilo fiscale, tale indennità ex ha natura prevalentemente compensativa del ristoro delle spese e del tempo impiegato.

Da questo punto di vista, la giurisprudenza tributaria e i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate distinguono:

- *Amministratore familiare/privato:* l'indennità percepita non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF, in quanto priva di carattere sinallagmatico o professionale;

L'amministrazione di sostegno tra flessibilità protettrice e autodeterminazione della persona

Un'analisi interdisciplinare tra evoluzione normativa, orientamenti di legittimità, profili di responsabilità e gestione pratico-fiscale

a cura di Gianni Fuolega

Kleros Magazine



- *Amministratore professionista (es. Avvocato/Commercialista):* se l'incarico è strettamente connesso all'attività professionale esercitata dal designato, l'indennità deve essere fatturata come reddito di lavoro autonomo, soggetta a IVA e ritenuta d'acconto.

Ai sensi dell'art. 423 del codice civile, l'amministratore ha l'obbligo inderogabile di depositare in cancelleria, con cadenza annuale (o nei termini fissati dal Giudice), un rendiconto periodico. Questo documento deve contenere:

- una relazione scritta sullo stato di salute e sulle condizioni di vita (sociale e relazionale) del beneficiario;
- dal punto di vista finanziario, un prospetto contabile analitico delle entrate (pensioni, canoni, investimenti, ecc.) e delle uscite, che devono essere strettamente coerenti con i bisogni del beneficiario e con i limiti di spesa autorizzati nel decreto.

Casi pratici ed evidenze applicative

Per comprendere la duttilità dello strumento, è utile analizzare come la casistica giurisprudenziale abbia affrontato fattispecie concrete eterogenee.

Caso A: Il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)

- *La fattispecie:* Un soggetto di mezza età, affetto da ludopatia diagnosticata dal SERD, dilapida sistematicamente il patrimonio familiare e lo stipendio in scommesse online e slot machine, pur conservando intatte le proprie capacità intellettive nelle restanti

L'amministrazione di sostegno tra flessibilità protettrice e autodeterminazione della persona

Un'analisi interdisciplinare tra evoluzione normativa, orientamenti di legittimità, profili di responsabilità e gestione pratico-fiscale

a cura di Gianni Fuolega

Kleros Magazine



aree della vita quotidiana.

- *La soluzione giuridica:* Il Giudice Tutelare rigetta l'istanza di inabilitazione e dispone l'amministrazione di sostegno. Il decreto prevede una limitazione mirata: la gestione dei conti correnti, la riscossione dello stipendio e i pagamenti superiori a una determinata soglia (es. 200 euro) sono riservati all'amministratore di sostegno. Al beneficiario viene erogato un "budget settimanale" per le spese minute. Tale configurazione coniuga la protezione del patrimonio con il rispetto della dignità lavorativa e sociale del soggetto.

Caso B: L'anziano affetto da demenza degenerativa e la gestione immobiliare

- *La fattispecie:* Un'anziana vedova, proprietaria di diversi immobili locati, manifesta un grave e irreversibile decadimento cognitivo. Non è più in grado di verificare l'incasso dei canoni, né di provvedere alle manutenzioni straordinarie degli stabili, esponendosi al rischio di raggiri da parte di terzi.
- *La soluzione giuridica:* Viene nominato amministratore di sostegno un professionista (avvocato) a causa della forte conflittualità tra i figli della donna. Il decreto gli conferisce poteri di rappresentanza esclusiva per la gestione ordinaria dei contratti di locazione e dei rapporti bancari. Dinanzi alla necessità di alienare un immobile per far fronte alle rette della RSA, l'amministratore adisce il Giudice Tutelare ex art. 374 c.c.



ottenendo la necessaria autorizzazione previa perizia di stima dell'immobile, garantendo la trasparenza e la tutela dell'asse patrimoniale della beneficiaria.

Conclusioni

L'amministrazione di sostegno si confermata quale strumento cardine nell'ambito della tutela dell'interesse della persona.

La sua efficacia, come evidenziato, risiede nell'elasticità circa il contenuto del decreto del Giudice Tutelare, che non risponde a rigidi schemi astratti, ma si modella sulle specifiche e mutevoli fragilità del singolo caso.

Sicuramente l'istituto in commento rappresenta uno strumento la cui scelta e il cui utilizzo può esprimere al massimo le sue potenzialità nell'ambito della tutela della persona fragile e dei sui interessi patrimoniali. Il grosso passo in avanti di fronte ad una soluzione giuridica oramai diffusissima nella pratica, a mio avviso dovrebbe essere quello della consapevolezza preventiva, affinchè l'amministrazione di sostegno non si riveli un "processo subito", ma una scelta preventiva meditata e voluta. Ecco, credo che in quest'ottica, vi sia la massima possibilità di espressione dell'aspetto umano e di condivisione tra professionista e cliente, e che sia veramente uno di quei temi e di quegli argomenti in cui veramente "la persona e i suoi interessi vengono messi al centro".

Kleros Magazine

PREVIDENZA

Quando l'INPS ti chiede la restituzione della pensione perchè hai lavorato

a cura di Alessandro Micheli



In questo articolo affronteremo una un aspetto della tematica previdenziale, legato alla recente evoluzione normativa intervenuta in materia.

Come è noto, l'accesso al pensionamento anticipato "flessibile" con "quota 100, 102 e 103" ha offerto a migliaia di lavoratori la possibilità di anticipare l'uscita dal lavoro rispetto alle rigide regole della Legge Fornero.

Si tratta di uno "scivolo flessibile" che riguarda coloro che hanno avuto accesso a queste prestazioni pensionistiche anticipate in presenza di determinati presupposti:

- Quota 100, 62 anni + 38 di contributi;
- Quota 102, 64 anni + 38 di contributi;
- Quota 103, 62 anni + 41 di contributi;
- Ape Sociale con limiti e parametri analoghi sulla compatibilità lavorativa

Questa flessibilità, tuttavia, nasconde una sorta di "trappola normativa": il divieto assoluto di cumulare l'assegno previdenziale con altri redditi da lavoro (salvo quello autonomo occasionale entro i 5.000 euro lordi annui) fino al compimento dei 67 anni.

Si tratta di un vincolo rigoroso, che in molti casi ha dato origine a un acceso contenzioso: cosa rischia davvero chi lavora anche solo per pochi giorni?

Kleros Magazine

PREVIDENZA

Quando l'INPS ti chiede la restituzione della pensione perchè hai lavorato

a cura di Alessandro Micheli



Le risposte dei "giudici" si spaccano tra sanzioni integrali e restituzioni proporzionate. Vediamo un caso abbastanza frequente in un dialogo tra un cliente molto preoccupato e il suo patrimonialista.

«Buongiorno dottore, sono davvero molto preoccupato.»

«Buongiorno Marco, mi racconti»

«Vede, L'INPS mi ha inviato una lettera, e non è proprio una bella lettera...»

«Beh, in ogni caso credo che sicuramente non sarà una "letterina d'amore"...»

«No, infatti... mi chiede di restituire l'intera pensione percepita in un anno!»

«Confermato, non è una letterina d'amore...»

«Vede, io sono andato in pensione con Quota 100, e nel 2022 ho svolto una sola giornata di lavoro come consulente, incassando appena 97 euro. È mai possibile che per meno di cento euro me ne chiedano indietro 27.000?»

«Capisco perfettamente il suo stato d'animo. Purtroppo, la sua situazione è più comune di quanto si pensi. Occorre partire dal presupposto che la legge istitutiva di Quota 100 (l'articolo 14 del D.L. 4/2019) prevede il divieto assoluto di cumulo tra la pensione anticipata e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fino al

Quando l'INPS ti chiede la restituzione della pensione perchè hai lavorato

a cura di Alessandro Micheli

Kleros Magazine



raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia, cioè i 67 anni. Questa regola vale anche per Quota 102, Quota 103 e per l'Ape Sociale. L'unica eccezione ammessa è il lavoro autonomo occasionale, ma entro un limite molto rigido di 5.000 euro lordi annui.»

«Ok, va bene tutto, ma chiedere la restituzione di 27.000 euro per un solo giorno di lavoro mi sembra una punizione sproporzionata! L'INPS ha davvero il diritto di togliermi la pensione di un anno intero?»

«Qui occorre entrare nel cuore della vicenda, analizzando un po' il percorso giurisprudenziale intervenuto in materia.

Partiamo dal presupposto che fino a poco tempo fa la Corte di Cassazione (vedasi sentenza n. 30994/2024) nei casi come il suo ha dato pienamente ragione all'INPS, sostenendo che il divieto ha una funzione sanzionatoria e "solidaristica", in quanto pensato per disincentivare i pensionati a rientrare nel mercato del lavoro e quindi per favorire i giovani lavoratori. Secondo questo orientamento della Cassazione, quindi, se si lavora anche solo un giorno al di fuori dei limiti, si perde la pensione di tutti i 12 mesi dell'anno. Pensi che anche la Corte dei Conti (sentenza n. 145/2026) ha confermato questa linea rigida per un ex dipendente pubblico, obbligandolo a restituire 19.000 euro per un contratto di soli 1.400 euro.»

Kleros Magazine

PREVIDENZA

Quando l'INPS ti chiede la restituzione della pensione perchè hai lavorato

a cura di Alessandro Micheli



«Caspita, quindi mi sta dicendo che non ho speranze? Devo per forza pagare tutti questi soldi?»

«Ma non si disperi, cerchiamo di andare un po' oltre.»

«Ecco, andiamo un po' oltre»

«Vede, proprio in questi giorni sono arrivate delle novità molto importanti che vanno a suo favore!»

«Ah si?»

«Si, la Corte d'Appello di Milano (sentenza n. 734 del 2 luglio 2026) ha esaminato un caso identico al suo: un pensionato che aveva guadagnato 97 euro in un giorno e a cui l'INPS chiedeva 27.000 euro.»

«Uguale a me!»

«Si, esatto, e i giudici milanesi, richiamando la sentenza n. 162/2025 della Corte Costituzionale, hanno stabilito che l'incumulabilità deve essere applicata su base mensile e non annua.»

«Cioè?»

«In parole semplici: la pensione può esserle sospesa o decurtata solo per il mese in cui ha lavorato, e non per l'intero anno!»

«Ma allora questa è una gran bella notizia! Quindi i giudici stanno capendo che la pretesa dell'INPS è esagerata?»

Quando l'INPS ti chiede la restituzione della pensione perchè hai lavorato

a cura di Alessandro Micheli

Kleros Magazine



«Direi di si. Diciamo che in questo momento si sta assistendo ad una netta spaccatura tra la posizione più rigida, che prevede il recupero totale annuo, e la diversa posizione di chi invece sostiene la frazionabilità mensile. Proprio a causa di questo contrasto tra tribunali, è probabile che possano essere chiamate ad intervenire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione per stabilire una regola chiara e definitiva per tutti.»

«Dottore, chiarissimo, ma cosa mi consiglia di fare adesso concretamente con questa contestazione dell'INPS?»

«Sicuramente non può ignorare la comunicazione dell'INPS, ma magari anche non pagare d'impulso subito quanto richiesto.»

«La via potrebbe essere quello di tentare un ricorso, magari anche sperando nell'arrivo di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Cassazione.»

Morale della favola: per i pensionati in Quota 100, 102 e 103 il consiglio è solo uno: massima prudenza prima di intraprendere qualsiasi attività lavorativa! Buon lavoro!

Kleros Magazine



LE NOVITÀ DEL MESE

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO & GIURISPRUDENZIALE

HOLDING E DECRETO OMNIBUS: LA DOPPIA VERIFICA CHE DECIDE SE PAGHI COME LE BANCHE

dott. Mauro Finiguerra

Premessa: da dove nasce l'obbligo di questa verifica

Ogni anno, chi ha una holding di famiglia o di gruppo deve rispondere a una domanda che sembra tecnica ma che ha un impattomolto concreto sul conto economico: la mia società,ai fini fiscali, è una normale azienda commerciale oppure va trattata come un soggetto vicino al mondo bancario e finanziario? La risposta non è lasciata al buon senso dell'imprenditore, né alla prassi dell'Agenzia delle Entrate caso per caso: è affidataa una norma precisa del Testo Unico delle Impostesui Redditi, introdotta nel 2018 in attuazione di una direttiva europea (la cosiddetta ATAD) e oggi riscritta, in un punto decisivo, dal Decreto Omnibus, in vigore dal 12 agosto 2026.

Quella norma non giudica se la holding è "buona" o "cattiva": si limita a fotografare, ogni anno, la reale natura dell'attività svolta, distinguendo tre grandi famiglie di soggetti. Da questa fotografia dipende, in modo diretto, la misura dell'IRAP che la società dovrà versare.

Le tre fattispecie: chi è chi, ai fini fiscali

La norma individua tre categorie di soggetti, pensate per coprire l'intero mondo delle attività finanziarie e delle partecipazioni, dalla banca vera e propria fino alla piccola holding di famiglia che si limita a incassare dividendi e a fare qualche finanziamento infragruppo.

Categoria	Cosa fa in concreto	Chi rientra tipicamente
1. Intermediari finanziari	Attività finanziaria svoltanei confronti del pubblico, in modo professionale.	Banche, SIM, SGR, confidi, operatori di microcredito.
2. Holding finanziarie	Detengono prevalentemente partecipazioni in intermediari finanziari (categoria 1).	Casi rari per le PMI familiari italiane.
3. Holding industriali e soggetti assimilati	Detengono partecipazioni in società industriali, commerciali o di servizi; oppure,pur senza essere "holding pure", erogano finanziamenti, garanzie o gestiscono cash pooling a favore del gruppo.	**La quasi totalità delle holding di famiglia e di gruppo italiane.**

HOLDING E DECRETO OMNIBUS: LA DOPPIA VERIFICA CHE DECIDE SE PAGHI COME LE BANCHE

dott. Mauro Finiguerra

Per la stragrande maggioranza degli imprenditori italiani, il tema si giocatutto nella terzacategoria: quella delle holdingindustriali e dei soggetti a esse assimilati. È qui che il DecretoOmnibus interviene con la novità più rilevante.

Le conseguenze sulla tassazione: su cosa e quanto si paga

LLa classificazione non è un esercizio da manuale: cambia concretamente la base imponibile IRAP, cioè la platea di componenti economici su cui si calcola l'imposta regionale sulle attività produttive.

	Società commerciale ordinaria	Holding industriale/soggetto assimilato
Base imponibile IRAP	Valore della produzione (differenza tra ricavi e costi operativi)	Valore della produzione + componenti finanziari
Interessi attivie passivi	Esclusi dalla base imponibile	Inclusi nella base imponibile
Utili/perdite su partecipazioni e proventi assimilati	Esclusi dalla base imponibile	Inclusi nella base imponibile
Effetto pratico	**IRAP calcolata solo sulla gestione industriale/commerciale**	Inclusi nella base imponibile

HOLDING E DECRETO OMNIBUS: LA DOPPIA VERIFICA CHE DECIDE SE PAGHI COME LE BANCHE

dott. Mauro Finiguerra

In altre parole: una holding che rientra nella categoria "sfavorevole" si trova a pagare l'IRAP anche sugli interessiattivi maturati sui finanziamenti concessialle controllate, sulle garanzie remunerate e sugli altri proventi finanziari infragruppo, componenti che una società commerciale ordinaria non deve invece includere nel calcolo. Per un gruppo con posizioni di credito infragruppo rilevanti, la differenza tra i due regimi può tradursi in un aggravio fiscale tutt'altro che simbolico.

La novità del Decreto Omnibus: dal solo patrimonio, anche ai ricavi

Fino al bilancio 2025, la qualificazione delle holding industriali si basava su un unico parametro: il cosiddetto test patrimoniale, che guarda alla composizione dell'attivo di bilancio. Se le partecipazioni e i rapporti finanziari con le altre società del gruppo superavano la metà dell'attivo, la società era "holding industriale" e, come tale, soggetta a IRAP secondo il regime più severo.

Il problema riguardava un'altra platea di soggetti: le società che, pur non essendo holding nel senso patrimoniale del termine, svolgevano comunque, anche in modo marginale, un'attività finanziaria verso il gruppo – un finanziamento infragruppo, una garanzia, un'attività di cash pooling,persino un prestito a un dipendente. In assenza di una soglia quantitativa, bastava lo svolgimento anche occasionale di una di queste attività per rischiare la riqualificazione come "soggetto assimilato" alle holding, con il conseguente aggravioIRAP, anche a fronte di proventi finanziari del tutto trascurabili rispetto al fatturato industriale.

Il Decreto Omnibus chiude questa incertezza introducendo un secondo parametro, questa volta reddituale: il test dei ricavi. La riqualificazione come soggetto assimilato scatta soltanto se l'attività finanziaria infragruppo, esercitata in modo non occasionale, genera più della metà dei ricavi e proventi complessivi dell'esercizio. Una società a vocazione industriale che fa cash pooling per il gruppo, ma i cui proventi finanziari restano una frazione minoritaria del fatturato, resta fuori dal perimetro sfavorevole.

Perchè conviene ricordarlo

Il nuovo test dei ricavi si applica dal bilancio 2026 (per le società con esercizio coincidente con l'anno solare) e recepisce in una norma di legge un principio che l'Agenzia delle Entrate aveva già anticipato in un interpello del 2022, riducendo così il marginedi incertezza e di contestazione con il Fisco.

HOLDING E DECRETO OMNIBUS: LA DOPPIA VERIFICA CHE DECIDE SE PAGHI COME LE BANCHE

dott. Mauro Finiguerra

I due test a confronto: cosa verificare e con quali dati

Da oggi, dunque, la qualificazione di una holding industriale o di un soggetto assimilato si fonda su due verifiche distinte, che vanno condotte entrambe, ogni anno, sulla base del bilancio approvato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre.

	Test patrimoniale ("asset test")	Test dei ricavi ("income test") - la novità
In vigore da	2018 (ATAD) – nessuna modifica	Bilancio 2026 (decreto Omnibus)
Cosa misura	Il peso dellepartecipazioni e dei rapporti finanziari infragruppo sull'attivo patrimoniale	Il peso dei ricavi da attività finanziaria infragruppo (finanziamenti, garanzie, cash pooling) sui proventi totali
Soglia	Oltre il 50% dell'attivo patrimoniale	Oltre il 50% dei ricavi e proventi complessivi
Dati da usare	Bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso (31.12)	Bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso (31.12)
Chi qualifica	Le holding industriali "pure"	I soggetti assimilati (finanziamenti, garanzie, cash pooling infragruppo)

HOLDING E DECRETO OMNIBUS: LA DOPPIA VERIFICA CHE DECIDE SE PAGHI COME LE BANCHE

dott. Mauro Finiguerra

Il punto da sottolineare, per ogni imprenditore e per ogni consulente, è che nessuno dei due test è una tantum: la qualificazione non si cristallizza al momento della costituzione della holding o della prima verifica, ma va rifattaa ogni chiusura di bilancio, perché la composizione dell'attivo e dei ricavi può cambiare da un esercizio all'altro – e con essa il regime IRAP applicabile.

Lo schema operativo: le quattro ipotesi possibili

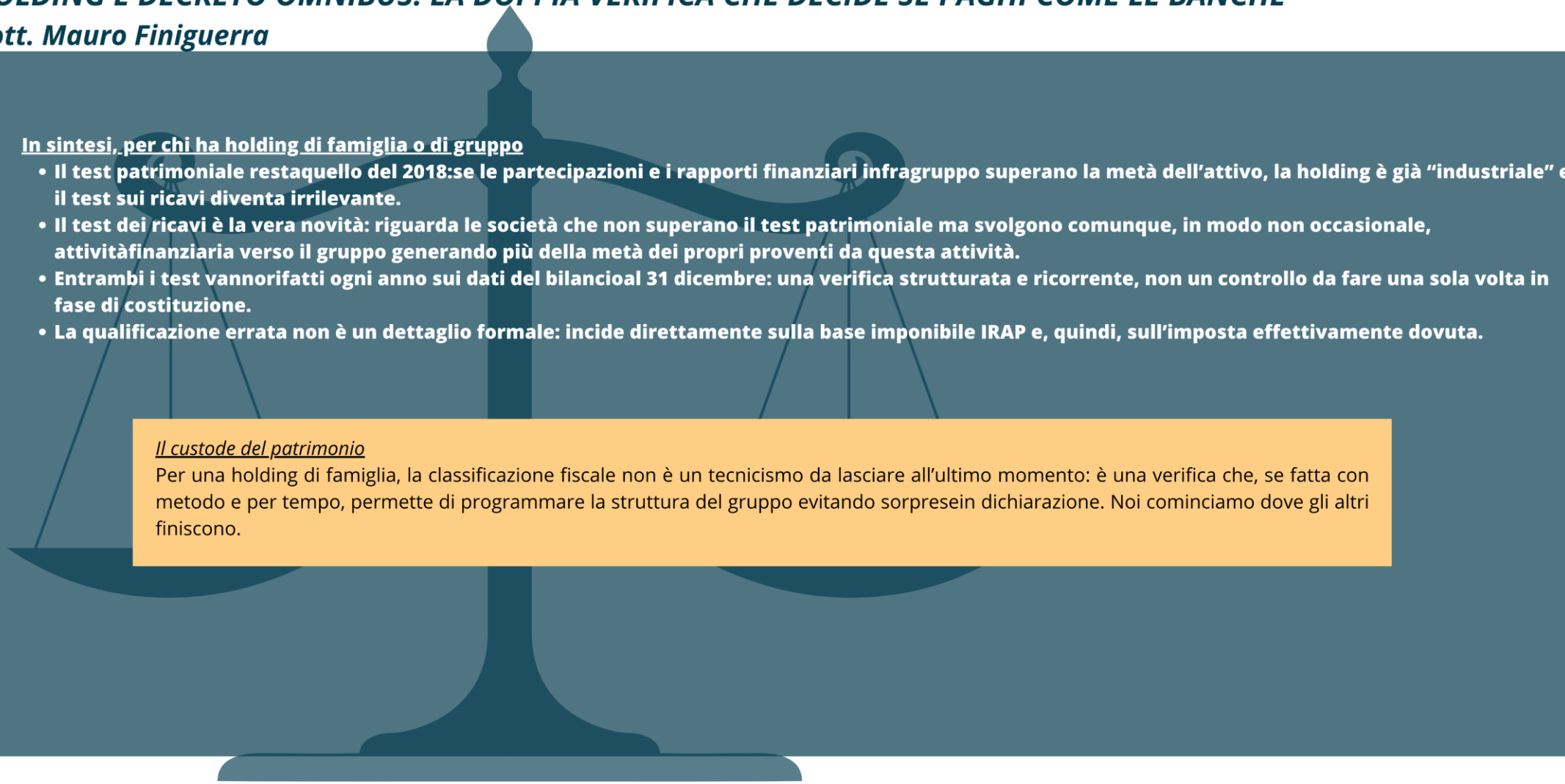
Combinando l'esito dei due test si ottengono quattro scenari. Basta che uno solo dei due test risulti superato perché la holding ricada nel regime IRAP favorevole: solo la mancata verifica di entrambi garantisce la tassazione ordinaria.

Caso	Test patrimoniale (attivo>50%)	Test ricavi (proventi finanziari > 50%)	Classificazione	Effetto IRAP
a	VERIFICATO	VERIFICATO	Holding industriale (basta il patrimoniale)	SFAVOREVOLE
b	NON VERIFICATO	NON VERIFICATO	Società commerciale ordinaria	FAVOREVOLE
c	VERIFICATO	NON VERIFICATO	Holding industriale (il reddituale è irrilevante)	SFAVOREVOLE
d	NON VERIFICATO	VERIFICATO	Soggetto assimilato	SFAVOREVOLE

Kleros Magazine

HOLDING E DECRETO OMNIBUS: LA DOPPIA VERIFICA CHE DECIDE SE PAGHI COME LE BANCHE

dott. Mauro Finiguerra



In sintesi, per chi ha holding di famiglia o di gruppo

- **Il test patrimoniale restaquello del 2018:se le partecipazioni e i rapporti finanziari infragruppo superano la metà dell'attivo, la holding è già "industriale" e il test sui ricavi diventa irrilevante.**
- **Il test dei ricavi è la vera novità: riguarda le società che non superano il test patrimoniale ma svolgono comunque, in modo non occasionale, attivitàfinanziaria verso il gruppo generando più della metà dei propri proventi da questa attività.**
- **Entrambi i test vannorifatti ogni anno sui dati del bilancioal 31 dicembre: una verifica strutturata e ricorrente, non un controllo da fare una sola volta in fase di costituzione.**
- **La qualificazione errata non è un dettaglio formale: incide direttamente sulla base imponibile IRAP e, quindi, sull'imposta effettivamente dovuta.**

Il custode del patrimonio

Per una holding di famiglia, la classificazione fiscale non è un tecnicismo da lasciare all'ultimo momento: è una verifica che, se fatta con metodo e per tempo, permette di programmare la struttura del gruppo evitando sorpresein dichiarazione. Noi cominciamo dove gli altri finiscono.

PIANIFICARE IL FUTURO DEL PROPRIO PATRIMONIO

Kleros Magazine



Pianificare il futuro del proprio patrimonio significa proteggere ciò che è stato costruito e dare continuità ai propri progetti.

La pianificazione successoria non riguarda solo il momento del trasferimento di un patrimonio, ma rappresenta un percorso strategico per affrontare con consapevolezza il passaggio generazionale, tutelando persone, beni e valori.

Troppo spesso il tema della successione viene percepito come complesso o lontano nel tempo, fino a quando diventa una necessità urgente. In realtà, anticipare le scelte permette di evitare possibili conflitti tra eredi, preservare gli equilibri familiari e garantire una gestione ordinata del patrimonio nel tempo.

Attraverso una consulenza patrimoniale personalizzata è possibile individuare gli strumenti più adatti alle proprie esigenze: dal testamento ai patti di famiglia, dalle soluzioni assicurative agli strumenti di protezione patrimoniale, fino a strutture più articolate come il trust.

Ogni situazione è unica e richiede un'analisi attenta degli obiettivi, dei bisogni familiari e delle prospettive future. Una corretta pianificazione consente non solo di tutelare il patrimonio, ma anche di favorire un passaggio generazionale più sereno, efficiente e coerente con la volontà di chi lo ha costruito.

Scoprire per tempo quali soluzioni possono essere adottate significa trasformare una scelta spesso rimandata in un'opportunità concreta di protezione e continuità.

Nel nostro approfondimento analizziamo strumenti, strategie e vantaggi della pianificazione successoria e il ruolo fondamentale di una consulenza qualificata nel percorso di tutela del patrimonio.

A CURA DI
SACCO ADVISORY

divisione Patrimonial & Risk Management
di Gruppo Sacco Assicurazioni

Domande frequenti



Ho un **problema patrimoniale** da risolvere . . .

Avrei un **dubbio personale familiare patrimoniale** da capire . . .

E qualche **altra curiosità** . . .



GRUPPO SACCO ASSICURAZIONI DAL 1993

Per dubbi e domande contattaci direttamente

✉ **info@saccoassicurazioni.com**
☎ **051.481044**



Quanto incideranno le **tasse di successione ?**

Potrei fare una **videocall senza impegno** per capire la **mia situazione patrimoniale?**



potrei avere un **preventivo** sulla sistemazione della **mia situazione patrimoniale?**



Kleros TEAM



MASSIMO DORIA



GIANNI FUOLEGA



MASSIMO PERINI



ELISA BOSCARATO



MARTINA DORIA



GLORIA ROSSETTI



GIULIA CIGNA



MARTINA BOSCOLO



ALESSANDRO BIANCHIN

Kleros Magazine

Kleros TAX & LEGAL NETWORK


ABRAM RALLO


ENRICA MARIA GHIA


ELENA FRANCHI


CARLO CUGNASCA


SILVIA ROBBI


LAURA LONARDI


RENATO GASPARINI


STEFANO BIANCHI


FRANCESCO CONTI


ELISABETTA VACCHER


ALESSANDRA CAMILLERI


FRANCESCA LUPOI

Kleros Magazine



Kleros

community@kleros.it
www.kleros.it
Numero Verde
800 33 02 33

Il documento è soggetto a revisione, correzione ed integrazione, ed è ad uso esclusivo dei partecipanti della Kleros Community.
Il documento non potrà essere riprodotto o modificato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Kleros srl - Milano - P.Iva 01752100931 che lo ha ideato e creato.
- Copyright 2020 Kleros srl - sono riservati tutti i diritti a termine di legge -